

SPAGNA**Tribunale costituzionale, sentenza n. 46/2020, del 15 giugno, sul principio dispositivo nell'impugnazione per nullità di un lodo arbitrale**

24/07/2020

Con la STC 46/2020¹, la *sala* prima del Tribunale costituzionale ha accolto un ricorso di *amparo* riguardante il rigetto da parte del Tribunale superiore di giustizia di Madrid della richiesta di archiviazione dell'impugnazione per nullità di un lodo arbitrale.

Il ricorso trae origine da una controversia tra privati riguardante il mancato pagamento di alcuni canoni di locazione. Il contratto di locazione conteneva una clausola compromissoria che sottoponeva le eventuali controversie all'arbitrato dell'AEADE (Asociación Europea de Arbitraje). Al termine del procedimento arbitrale avviato di fronte alla morosità del conduttore, l'arbitro aveva dichiarato la risoluzione del contratto e l'obbligo del conduttore di pagare le somme non corrisposte, gli interessi maturati e le spese dell'arbitrato.

Il conduttore aveva impugnato il lodo arbitrale dinanzi alla giurisdizione civile, perché la clausola compromissoria aveva carattere abusivo e questo avrebbe viziato di nullità il lodo. Di contro, il locatore riteneva che la normativa a tutela dei consumatori non fosse applicabile, perché egli non era un imprenditore immobiliare, e negava la sussistenza di qualunque squilibrio tra le parti.

Iniziato il processo, l'attore ed il convenuto avevano fatto richiesta al Tribunale superiore di giustizia di Madrid di archiviare il processo perché erano giunti ad un accordo stragiudiziale. Il Tribunale superiore aveva respinto la loro richiesta perché riteneva che l'art. 22 della legge processuale civile, riguardante la chiusura del processo per il raggiungimento di un accordo stragiudiziale, non poteva essere applicato a procedimenti di questo tipo. Inoltre, riteneva che la controversia riguardasse una possibile mancanza di obiettività dell'arbitro, date alcune connessioni che aveva individuato tra l'AEADE e Arrenta, associazione che opera nel settore immobiliare e che aveva fornito consulenze agli interessati al momento di redigere il contratto di locazione. Ciò giustificava una decisione sul merito della controversia decisa con il lodo, perché la questione interessava l'ordine pubblico. Al termine del processo civile, aveva dichiarato nullo il lodo arbitrale.

Il Tribunale costituzionale ha stabilito che il rigetto da parte dell'organo giurisdizionale della richiesta di archiviazione aveva violato il diritto a ottenere una decisione motivata, che rientra tra i

¹ Il testo della pronuncia è reperibile *on line* alla pagina https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-8130.

contenuti del diritto fondamentale alla tutela giurisdizionale effettiva (art. 24, comma 1, Cost.), perché mancava di ragionevolezza².

Secondo la *sala prima*, l'argomentazione prospettata dal Tribunale superiore aveva negato la natura soggettiva dei diritti che si esercitano nell'impugnazione per nullità di un lodo arbitrale, riconoscendo alle parti soltanto il potere di instaurare il processo, impedendo loro di far valere cambiamenti sopravvenuti che potevano avere un'incidenza sul loro interesse a ottenere una sentenza, una facoltà che rientra nell'ambito del potere di disposizione delle parti nei processi civili (tra cui le impugnazioni per nullità di un lodo arbitrale) e che non è oggetto di alcun divieto di legge. Questo tipo di processo può, quindi, concludersi prima che sia emanata la sentenza, con una pronuncia che, senza entrare nel merito, rifletta la volontà delle parti di porre fine all'azione proposta perché non sussiste più l'interesse legittimo sottostante alla loro iniziale richiesta di tutela.

Come evidenziato dal Tribunale costituzionale, l'intenzione delle parti non era quella di disporre sull'oggetto dell'impugnazione per nullità (ovvero, sull'accertamento delle cause di nullità), indisponibile per le parti in presenza di un elemento che contravviene l'ordine pubblico, ma quella di manifestare al giudice che non avevano interesse a continuare con il processo perché avevano raggiunto un accordo sugli oneri patrimoniali del lodo.

L'allargamento del concetto di ordine pubblico – poco nitido, nelle parole della *sala prima* – per autorizzare il giudice a svolgere un riesame nel merito della controversia, che spetta agli arbitri, aveva esorbitato dall'ambito dell'impugnazione per nullità (circostritta a motivi di forma), snaturava l'istituto dell'arbitrato e sminuiva il potere di disposizione delle parti nel processo. Il Tribunale superiore di giustizia di Madrid, decidendo di respingere la richiesta di archiviazione e di non riconoscere alcuna efficacia alla volontà tacita delle parti di desistere dall'azione, manifestata con la decisione di non comparire all'udienza, aveva dimostrato un'ostinazione nel decidere sul merito della controversia definita con il lodo che andava oltre i doveri costituzionali di motivazione e di congruenza delle decisioni giudiziarie.

Carmen Guerrero Picó

² V. in particolare il FJ 4.